

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de Sardigna*  
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## REGOLAMENTO PER L'USO PASCOLIVO DEI TERRENI GESTITI DALL'AGENZIA FORESTAS

## Sommario

TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PASCOLATIVE .....	4
Art.1. Campo di applicazione.....	4
Art.2. Tipologie di soprassuolo .....	4
Art. 3. Carico di bestiame .....	4
Art.4. Pascolo caprino.....	5
Art.5. Pascolo su aree sottoposte a specifiche misure di tutela.....	5
Art. 6 Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali.....	6
TITOLO II – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI FIDA PASCOLO .....	6
Art. 7. Soggetti beneficiari .....	6
Art. 8. Soggetti esclusi .....	7
Art. 9. Durata della concessione per l'uso pascolivo dei terreni.....	7
Art.10. Modalità di partecipazione alla procedura per il rilascio di fida pascolo.....	7
Art 11. Criteri per l'attribuzione dei terreni .....	8
Art. 12. Documentazione necessaria.....	8
Art. 13. Conclusione dell'atto di concessione di fida .....	9
Art.14. Comunicazioni all'Agenzia.....	9
Art.15. Rinnovo fida pascolo .....	9
Art.16. Modalità di pagamento.....	10
TITOLO III - PRESCRIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.....	11
Art. 17. Validità della concessione .....	11
Art. 18. Modalità di esercizio della concessione .....	11
Art. 19. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni.....	11
Art.20. Obblighi sanitari.....	11
Art.21. Custodia e Sorveglianza del bestiame .....	12
Art. 22. Divieti .....	12
Art. 23. Misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana.....	13
Art. 24. Revoca della concessione.....	13
Art.25. Verifiche e controlli .....	14
Art. 26. Gestione documentale .....	14

# Forestas

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de Sardigna  
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.27. Divulgazione .....	15
Art.28. Norme transitorie e finali .....	15
29. Controversie.....	15
ALLEGATI.....	16
Allegato "A" – RICHIAMI NORMATIVI .....	17
ALLEGATO B – Enti competenti al rilascio di nulla osta per il pascolo in aree protette.....	22

## TITOLO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PASCOLATIVE

### Art.1. Campo di applicazione

Il presente atto disciplina il procedimento di rilascio delle concessioni di fide pascolo nei terreni gestiti a qualunque titolo dall'Agenzia Forestas (di seguito Agenzia), ad eccezione di quelle in occupazione temporanea ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli accordi derivanti dai protocolli armentizi.

### Art.2. Tipologie di soprassuolo

Il pascolo può essere esercitato nei boschi, nelle formazioni a macchia mediterranea, nelle garighe, nei pascoli arborati, nei pascoli ed incolti produttivi, così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 8/2016 "Legge forestale della Sardegna", al D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo Unico in materia di foreste", all'art. 3 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24 del 23 agosto 2006, agli artt. 9 e 10 della L.R. 9 febbraio 1994, n.4 per le aree interessate dalla presenza di sughera.

### Art. 3. Carico di bestiame

1. Il **carico mantenibile di bestiame** nei boschi e nelle altre aree forestali di proprietà della Regione, di Comuni ed altri Enti è specificato in appositi documenti di Pianificazione, quali:

- a) Piani forestali particolareggiati approvati ai sensi dell'art. 130 del RD 3267/23 e artt. 30 e 31 delle PMPF. In tal caso i piani sono parificati alle PMPF e definiscono il carico mantenibile sulla base del valore pastorale dei soprassuoli forestali e di parametri gestionali ed infrastrutturali delle aree cui si riferiscono, anche in deroga alle soglie fissate dalle PMPF.
- b) Piani di pascolamento redatti da o per conto dell'Agenzia, che dettagliano i carichi mantenibili, nei limiti dei carichi massimi ammissibili stabiliti dalle PMPF, come al successivo comma 2.

2. In assenza dei predetti documenti pianificatori, il **carico di bestiame massimo ammissibile** è stabilito sulla base della tipologia di soprassuolo (art.2) e della specie pascolante, come segue:

- a) Nei boschi e nelle aree a macchia mediterranea, secondo i carichi stabiliti dagli articoli 25 e 26 delle PMPF (allegato A).
- b) Nelle garighe, pascoli arborati e cespugliati, pascoli nudi e incolti produttivi, secondo le norme dettate dal titolo III delle P.M.P.F., artt. 51 e 52 (allegato A). In mancanza di specifico provvedimento dello STIR il carico è stabilito per tutto l'anno come al suddetto punto a) per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio;

c) Il pascolo nelle sugherete di cui all'art. 9 della L.R. 4/94 è regolato altresì dalle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 della L.R. 4/94 stessa (allegato A).

3. Il **pascolo suino** è ammesso esclusivamente in aree recintate secondo quanto disposto dalla vigente normativa sanitaria.

4. Ai sensi dell'art 25 delle PMPF (allegato A) il pascolo **è in ogni caso vietato**:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure percorsi dagli incendi ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000, e comunque fino a che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi.

5. Il transito degli animali all'interno dei boschi su cui vige il divieto del pascolo ai sensi del comma precedente, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individuerà, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

#### **Art.4. Pascolo caprino**

1. Il pascolo delle capre nei terreni gestiti dall' Agenzia potrà essere autorizzato, con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale competente, previa acquisizione dell'autorizzazione del C.F.V.A. e osservando le norme dettate dal titolo I art. 26 delle PMPF (allegato A). La richiesta va inoltrata da parte dell'interessato al C.F.V.A, direttamente o per il tramite del Servizio Territoriale competente dell'Agenzia Forestas (secondo le indicazioni di ciascun Servizio territoriale).

#### **Art.5. Pascolo su aree sottoposte a specifiche misure di tutela**

1. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 (S.I.C./Z.S.C. Dir. 92/43/CEE e Z.P.S. Direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio), nei territori compresi all'interno di aree naturali protette, Oasi di protezione faunistica (L.R. 23/98), Riserve e Parchi Nazionali (L. 394/91), Riserve e Parchi Regionali (L.R. 31/89), o comunque sottoposti a specifiche misure di tutela, l'attività di pascolo dovrà essere attuata secondo le previsioni dei relativi Piani di Gestione e Regolamenti.

2. In assenza dei suddetti documenti di pianificazione, di Piani di gestione forestale o di pascolamento, si adotteranno in via cautelativa i carichi stabiliti per i boschi pubblici previsti all'art. 3 del presente regolamento.

3. Il Piano di Pascolamento predisposto a cura dell'Agenzia, contenente le prescrizioni per le modalità di pascolo ed il carico di bestiame, dovrà pertanto essere sottoposto a preventivo nullaosta da parte dell'Autorità di gestione o Enti gestori, se costituiti, o degli enti competenti in base alla normativa vigente (allegato B).

## Art. 6 Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali

1. Ciascun Servizio territoriale dell'Agenzia per mezzo del Complesso forestale territorialmente competente verifica annualmente o pluriennalmente per ciascuna UGB le aree nelle quali sussistono concessioni pascolo attive, nonché le ulteriori aree potenzialmente destinabili a tale scopo.
2. Il gruppo di lavoro incaricato redige il *Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali del complesso forestale*, che viene inserito nei documenti di programmazione triennale.
3. Per la redazione del Programma di cui al comma 2 verrà individuato apposito gruppo di lavoro costituito dalle figure professionali idonee con il supporto, se necessario, delle figure professionali operanti presso la direzione generale e gli altri servizi dell'agenzia con competenze in campo agronomico, pastorale, faunistico, veterinario, naturalistico.
4. Il Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali del complesso forestale è trasmesso allo STIR competente per territorio unitamente alla richiesta di parere.

## TITOLO II – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI FIDA PASCOLO

### Art. 7. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta/ manifestazione d'interesse finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che siano:
  - a) imprenditori agricoli professionali (IAP), così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti alla Camera di Commercio;
  - b) i coltivatori diretti definiti ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 203/82 e ss.mm.ii. regolarmente iscritti al registro delle imprese ai sensi della vigente normativa;
  - c) le società agricole;
  - d) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti.
  - e) le cooperative agricole e silvoforestali.
2. Nel caso delle associazioni temporanee di scopo, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli associati all'atto della scadenza dell'avviso per la manifestazione di interesse e quindi dichiarati dal legale rappresentante.
3. I soggetti di cui ai punti precedenti dovranno inoltre dimostrare di possedere, alla data di scadenza dell'avviso, un numero di capi corrispondenti alle U.B.A. indicate nel lotto di riferimento.
4. I soggetti di cui ai punti precedenti dovranno possedere a pena di esclusione la residenza da almeno 5 anni nel Comune in cui ricadono i terreni oggetto della concessione.

## Art. 8. Soggetti esclusi

1. Non possono presentare la manifestazione d'interesse finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo:
  - a) coloro i quali si trovino in situazione di morosità, anche parziale, alla data di scadenza dell'avviso pubblico per eventuali terreni di proprietà dell'Amministrazione detenuti e/o gestiti a qualunque titolo;
  - b) coloro per i quali l'Amministrazione abbia iniziato procedimenti di recupero crediti o proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge n 203/82;
  - c) le aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata l'Amministrazione;
  - d) dipendenti dell'Agenzia Forestas che prestino la propria opera nei cantieri in cui ricade la concessione.
  - e) presenza contemporanea in capo al richiedente o suo associato, di concessioni per l'utilizzo di altri terreni da parte del Comune o altri Enti pubblici da autocertificare da parte del richiedente.

## Art. 9. Durata della concessione per l'uso pascolivo dei terreni.

1. La concessione avverrà mediante apposito atto conforme alla vigente normativa, in cui siano stabiliti gli obblighi delle parti.
2. In relazione alle caratteristiche dei singoli lotti che verranno concessi, la durata della concessione è stabilita in distinte formule contrattuali:
  - a) durata annuale, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con tacito rinnovo di un ulteriore anno;
  - b) per parti di anno, qualora la natura del soprassuolo e le esigenze di rinnovazione del soprassuolo o del cotico erboso richiedano un periodo di sospensione del pascolamento;
  - c) durata pluriennale con decorrenza dal 1 gennaio del primo anno al 31 dicembre dell'ultimo anno.
3. La violazione di una o più clausole contrattuali o delle prescrizioni di cui al presente regolamento determina il decadimento della concessione di fida pascolo.

## Art.10. Modalità di partecipazione alla procedura per il rilascio di fida pascolo

1. Nelle **aree del demanio comunale**, gestite dall'Agenzia in base ad una concessione da parte del Comune, l'Agenzia trasmette al Comune, sulla base del *Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali* di cui all'art 6 del presente regolamento, le aree interessate al pascolo, la eventuale suddivisione in lotti, i carichi di bestiame mantenibili. I soggetti beneficiari verranno individuati direttamente dall'Amministrazione Comunale, che trasmetterà all'Agenzia apposita graduatoria di merito per l'assegnazione della fida, con specifica dell'ordine di priorità degli aventi titolo.
2. Nelle **aree del demanio forestale regionale**, il Servizio territorialmente competente dell'Agenzia pubblica entro il mese di Ottobre, sulla base del *Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali dei*

**complessi forestali** di cui all'art 6 del presente regolamento, un avviso pubblico per l'assegnazione dei lotti disponibili. Tale bando indica le aree di interesse pastorale, la eventuale suddivisione in lotti, il carico mantenibile in espresso in UBA le modalità di partecipazione ed i criteri di assegnazione.

3. Del bando di cui al comma 2 è data idonea pubblicità sul sito web dell'Agenzia e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione di cui agli art 7 e 8 del presente regolamento, presentano istanza di partecipazione al Servizio Territoriale che ha emesso il bando.

5. Il Servizio Territoriale, entro 30 giorni dal ricevimento, provvederà ad individuare i soggetti idonei alla concessione.

6. La procedura di assegnazione potrà essere uniformata a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo nei casi ritenuti opportuni dal Servizio Territoriale competente.

## **Art 11. Criteri per l'attribuzione dei terreni**

1. Previa verifica dei requisiti in capo all'affidatario di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, ai fini della assegnazione della concessione di fide pascolo, i Servizi Territoriali dovranno redigere una apposita graduatoria, utilizzando i seguenti criteri premiali:

- a) Centro aziendale o fabbricati destinati al ricovero degli animali regolarmente detenuti nelle aree adiacenti o intercluse ai terreni oggetto di concessione.
- b) Maggiore rapporto UBA/SAU, includendo in tale superficie anche i terreni posseduti in regime di concessione o convenzione con altri enti pubblici, a titolo gratuito o a canone agevolato.

2. Ciascun Servizio territoriale dell'Agenzia indicherà, nel bando di cui al comma 2 art. 10, i punteggi relativi ai criteri premiali di cui al comma precedente per la formulazione della graduatoria.

3. A parità di punteggio si darà maggior peso nella attribuzione delle concessioni d'uso dei terreni alla soluzione che alteri il meno possibile la situazione di vicinato tra beneficiari.

4. L'aggiudicazione per la concessione di ciascun lotto avverrà, anche in presenza d'una sola offerta valida.

## **Art. 12. Documentazione necessaria**

1. Successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese durante la procedura e prima della stipula del contratto di concessione, dovrà essere trasmessa al Servizio Territoriale competente entro 15 giorni dalla richiesta la seguente documentazione:

- a) copia del registro di carico e scarico aziendale aggiornato, per l'individuazione dei contrassegni auricolari;
- b) copie di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dalla ASL di appartenenza (ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii.) da cui si evince che i capi, da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono, sono indenni da malattie infettive o negativi da prove sierologiche.





## **Art. 13. Conclusione dell'atto di concessione di fida**

1. Il Servizio Territoriale, esperita la procedura di cui agli articoli precedenti, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'art. 12 invia al richiedente la comunicazione dell'avvenuta concessione di fida pascolo, con allegate due copie dell'atto di fida. In tale atto saranno specificate le normative da rispettare e le somme da versare.
2. Per l'assegnazione di ciascun lotto, il Servizio Territoriale dell'Agenzia, esperita la procedura per l'individuazione dell'affidatario e le successive verifiche documentali, procederà alla stipula del contratto di fida pascolo.
3. Il richiedente dovrà far pervenire al Servizio Territoriale, entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione (pena la decadenza della concessione), l'attestazione di avvenuto pagamento e tutte le copie dell'atto di concessione sottoscritte per accettazione, inclusi i bolli previsti per legge.
4. Il Servizio Territoriale, verificata la documentazione, provvederà :
  - a) ad inviare copia della concessione al Complesso Forestale di competenza, al C.F.V.A. per l'attività di vigilanza, al/ai Comune/i territorialmente competente/i;
  - b) inserire i dati relativi al contratto per la fatturazione nel programma preposto ed emettere fattura del pagamento ricevuto entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
5. L'amministratore Unico dell'Agenzia approva con propria deliberazione i modelli standard: a) dell'avviso pubblico da utilizzare per la procedura comparativa, b) della domanda di partecipazione alla procedura e c) del contratto di concessione.

## **Art.14. Comunicazioni all'Agenzia**

Le comunicazioni all'Agenzia potranno essere effettuate nel seguente modo:

- a) a mezzo raccomandata A/R al Servizio Territoriale dell'Agenzia competente per territorio;
- b) consegna a mano al protocollo del Servizio Territoriale dell'Agenzia o presso la sede del Complesso Forestale competente per territorio (che provvederà a registrarla sul proprio protocollo e inoltrarla al Servizio Territoriale);
- c) via PEC all'indirizzo del Servizio Territoriale dell'Agenzia competente per territorio.

## **Art.15. Rinnovo fida pascolo**

1. Al termine della concessione di fida pascolo, la stessa potrà essere rinnovata alle medesime condizioni del contratto precedente (art.9 comma 2a), previo parere del Responsabile del Complesso Forestale, salvo i casi in cui si dovessero manifestare dichiarate condizioni ostative (es. passaggio di incendio).

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territoriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. In caso di rinnovo sarà inoltrata al fidatario, al Comune ed all'ispettorato del CFVA competente, unicamente la comunicazione dell'avvenuto rinnovo per le verifiche di competenza.

## **Art.16. Modalità di pagamento**

1. Gli oneri di fida pascolo saranno calcolati mediante l'applicazione dei prezzi unitari regionali per tipologia di armento, approvati con delibera dell'Amministratore Unico dell'Agenzia con cadenza almeno triennale .
2. Il pagamento degli oneri potrà avvenire anche suddividendo l'importo annuale in 2 rate anticipate rispetto alla frazione di canone che si intende pagare:
  - a) a mezzo bollettino di c/c postale;
  - b) a mezzo bonifico bancario;
  - c) tramite carta di credito o bancomat.
3. Il Servizio Territoriale competente dovrà, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del concessionario, emettere fattura per quanto incassato.
4. È fatto divieto di introdurre il bestiame al pascolo prima di aver trasmesso copia del pagamento all'Agenzia con le modalità di cui all'art. 14.

## TITOLO III - PRESCRIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

### **Art. 17. Validità della concessione**

1. Il periodo di validità della concessione, riportato sull'atto, è inderogabile (fatta salva la possibilità di rinnovo di cui all'art. 9 comma 2a) e l'area di pascolo è esclusivamente quella individuata e sottoscritta dal concessionario.

### **Art. 18. Modalità di esercizio della concessione**

1. Il concessionario dovrà comunicare al Complesso forestale/Servizio territoriale, il giorno e l'ora in cui intende introdurre il bestiame al pascolo.
2. Il pascolo di animali al di fuori dal periodo della concessione o dell'area assegnata è considerato pascolo abusivo e, pertanto, perseguibile ai sensi dell'art. 636 del Codice Penale.
3. Nel termine di tre giorni dalla immissione dei capi, il concessionario dovrà comunicare, al competente Complesso Forestale, le generalità delle persone eventualmente addette alla custodia del bestiame.

### **Art. 19. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni**

1. Non è consentito nessun intervento di miglioramento, addizione o trasformazione del fondo ad opera del concessionario senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia. Per tali interventi il concessionario non potrà vantare diritto a ricevere alcun indennizzo e le opere realizzate saranno, al termine della concessione, acquisiti al patrimonio del proprietario
2. Il taglio di cespugli ed arbusti è consentito e può essere eseguito in conformità alle previsioni di cui agli artt. 48-49 e 54 delle PMPF.

### **Art.20. Obblighi sanitari**

1. Prima dell'immissione del bestiame al pascolo il concessionario dovrà esibire, al personale incaricato dell'U.G.B. competente, un certificato del servizio veterinario della ASL (ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni) dal quale risulti che i capi da introdurre sono immuni da qualsiasi malattia infettiva. Nel caso dell'eventuale successivo manifestarsi di patologie contagiose, il concessionario dovrà isolare gli animali, informare entro le 24 ore il Servizio veterinario della ASL e il Servizio Territoriale competente dell'Agenzia e infine ottemperare alle misure di profilassi eventualmente prescritte.
2. Il pascolo, in particolare quello suino, dovrà in ogni caso rispondere scrupolosamente a quanto disposto dalle vigenti normative sanitarie.



3. In caso d'inosservanza si procederà alla revoca della concessione per tutto il bestiame, senza diritto al rimborso dei canoni pagati.

4. La concessione di fida pascolo è subordinata alle vigenti leggi di Polizia Veterinaria.

## **Art.21. Custodia e Sorveglianza del bestiame**

1. In tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Agenzia, il concessionario dovrà provvedere nel termine da questa indicato, alla realizzazione di apposite chiudende rustiche, regolarmente autorizzate in base alla normativa vigente, atte a contenere il bestiame.

2. Per la custodia dell'ovile e del bestiame è consentito detenere cani da guardia in numero adeguato al carico di bestiame. In osservanza dell'art. 4 della L.R. 18/5/94 n. 21 è assolutamente vietato detenere, all'interno delle aree gestite dall'Agenzia, cani per i quali non sia dimostrabile il titolo di proprietà mediante certificato d'iscrizione all'anagrafe canina.

## **Art. 22. Divieti**

1. È vietato al concessionario e/o suoi collaboratori:

a) il pascolo nelle zone in attualità di coltura interessate da giovani rimboschimenti non affermati e in quelle percorse da incendio, secondo quanto sancito dall'art. 25 delle P.M.P.F. e art. 10 della L. 21 novembre 2000 n. 353, Legge quadro in materia d'incendi boschivi; il pascolo nei boschi adulti troppo radi e deperienti, fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi.

b) abbandonare il bestiame e/o avvalersi per la custodia di soggetti di età inferiore agli anni a quella prevista dalle norme sul lavoro giovanile;

c) introdurre animali non identificabili e non contrassegnati secondo la normativa vigente;

d) introdurre al pascolo un numero di capi maggiore e/o di specie diverse da quelle indicate nella concessione;

e) procedere alla sostituzione degli animali anche se della medesima specie;

f) realizzare qualsiasi recinzione e/o manufatto senza la preventiva autorizzazione scritta del Servizio Territoriale dell'Agenzia competente territorialmente;

g) accendere fuochi;

h) asportare o utilizzare i prodotti della foresta diversi dall'erbatico, sfrondare o potare alberi e arbusti, l'abbacchiatura di ghiande, castagne, noci, ecc., per i quali non sia stata rilasciata autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia.

i) detenere strumenti o attrezzi atti a perseguire comportamenti illeciti;

l) introdurre intenzionalmente al pascolo gli animali in aree diverse da quelle indicate nella concessione.

## **Art. 23. Misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana**

1. È sempre assicurato il controllo nelle aree gestite a qualunque titolo dall'Agenzia, sulla eventuale presenza di suini.
2. Il controllo è affidato ai soggetti individuati nella Determinazione del Responsabile dell'UdP n.68 del 29/11/2016, alla lettera c) dell'art.3. Questi provvedono, in caso di accertamento, alla tempestiva segnalazione all'Agenzia e all'UdP per l'eradicazione della PSA.
3. Il personale dell'Agenzia, qualora accerti, su specifica segnalazione dei soggetti di cui al precedente alinea, la presenza di suini, procede, entro 24 ore, alla notifica ai concessionari dell'obbligo di procedere, per motivi sanitari e di sicurezza, al confinamento del bestiame di proprietà. Tale disposizione è finalizzata a consentire, con ogni possibile sicurezza, il confinamento e il depopolamento dei suini presenti, limitare durante queste operazioni la possibile diffusione del virus PSA da parte delle altre specie animali, che potrebbero fungere da vettore meccanico del virus stesso, e per effettuare le successive operazioni di pulizia e risanamento del sito.
4. L'UdP per l'eradicazione della PSA provvede, previa adozione della relativa ordinanza, alle successive attività di confinamento, verifica sanitaria e depopolamento dei suini, nonché alle successive operazioni di risanamento e monitoraggio sanitario.
5. I compendi forestali, all'interno dei quali sono stati rinvenuti suini bradi, sono sottoposti a monitoraggio sanitario continuo e il rilascio delle concessioni fide pascolo ivi insistenti è subordinato alla valutazione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana. Qualora, nei sei mesi successivi all'intervento di depopolamento dei suddetti suini, venga registrata la presenza di altri suini bradi, ciò costituisce motivo ostativo al rilascio, da parte dell'Agenzia FoReSTAS, delle predette concessioni di fide pascolo, per le due annate agrarie successive

## **Art. 24. Revoca della concessione**

1. La mancata osservanza anche di una sola prescrizione di cui ai precedenti articoli comporta la decadenza della concessione senza diritto alla restituzione, anche parziale, dei canoni versati.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di revocare, anche prima della sua scadenza, la concessione ove ciò corrisponda a imprescindibili esigenze connesse con l'attività istituzionale dell'Agenzia o ad esigenze di tutela del patrimonio agro-forestale amministrato, anche qualora ciò sia conseguente a fenomeni di stress biotico o abiotico che compromettano la capacità del soprassuolo di sostenere il carico di bestiame.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il fidatario avrà l'obbligo di allontanare entro i 30 giorni successivi il bestiame dai terreni in concessione, ed eventualmente, per il periodo immediatamente precedente, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Agenzia, provvedere a fornire integrazioni foraggere.



4. In caso di danneggiamento a beni mobili o immobili di proprietà dell'Agenzia, il concessionario sarà tenuto al risarcimento del danno accertato dal personale dell'Agenzia, fatta salva l'eventuale responsabilità penale.
5. Il concessionario sarà ritenuto responsabile per gli animali non di sua proprietà che venissero trovati a pascolare abusivamente nel terreno concesso, salvo che non effettui regolare denuncia alla competente autorità.
6. La comunicazione della cessata concessione, da effettuarsi per iscritto al beneficiario, sarà trasmessa a cura del Direttore del Servizio territoriale competente al Comune ove ricadono i terreni oggetto di concessione di fida pascolo e alle associazioni di categoria, per il necessario aggiornamento del fascicolo aziendale, ed al CFVA.

## **Art.25. Verifiche e controlli**

1. Ferma restando la responsabilità del CFVA per le attività di vigilanza ambientale, l'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ogni qualvolta si ritenga opportuno e/o necessario, mediante il proprio personale per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali. Di detti sopralluoghi è redatto apposito verbale, che verrà trasmesso al Direttore del Servizio territoriale competente dell'Agenzia.
2. A tale scopo ogni concessionario si obbliga a semplice richiesta del personale dell'Agenzia, a radunare gli animali per la verifica nel luogo ed ora da essi indicato.
3. Il Responsabile del Complesso Forestale, con l'ausilio dei propri collaboratori, ha il compito di:
  - a) verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali (corrispondenza delle aree concesse in pascolamento, numero dei capi, specie, ecc.) e l'effettivo esercizio del pascolamento da parte del fidatario;
  - b) comunicare ufficialmente al Servizio Territoriale, alla Stazione Forestale e all'Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. di competenza eventuali sconfinamenti, sovraccarico di bestiame, e/o qualsiasi altra inadempienza contrattuale, ai sensi del presente Regolamento e del contratto di fida pascolo.

## **Art. 26. Gestione documentale**

3. Il Servizio Territoriale provvederà a :
  - a) inserire i dati relativi al contratto per la fatturazione nel programma a ciò preposto;
  - b) inserire i dati relativi alla concessione delle fide del Sistema Open Erp appositamente predisposto e curarne l'aggiornamento almeno semestrale;
  - c) fornire annualmente al Servizio tecnico della Direzione generale il Programma per l'utilizzo dei comprensori pastorali di cui all'art 6 del presente Regolamento;
  - d) fornire al Servizio tecnico della Direzione generale entro il mese di giugno un report annuale sul rispetto delle previsioni contrattuali, inclusi eventuali fenomeni di sovraccarico di bestiame, e ogni altra problematica insorta nel corso dell'anno precedente.

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **Art.27. Divulgazione**

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa alla Giunta Regionale, ai Comuni, ai comandi di Polizia Municipale dei Comuni in cui ricadono terreni gestiti dall'Agenzia, alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e pubblicato su sito web dell'Agenzia.

## **Art.28. Norme transitorie e finali**

1. Sia per i terreni del demanio regionale che per i terreni in concessione trentennale all'Agenzia, sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e/o regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

## **29. Controversie**

Ogni controversia, ove non risolta bonariamente, sarà deferita al giudice ordinario.

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territoriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## ALLEGATI



## Allegato "A" – RICHIAMI NORMATIVI

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, vincolo idrogeologico

R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, regolamento di applicazione del R.D. 3267/23

Decreto dell'A.D.A. n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, approvazione delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (P.M.P.F.)

L.R. 27 aprile 2016 n. 8 Legge forestale della Sardegna

D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo Unico in materia di foreste"

L.R. 12 giugno 2006, n. 9, conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

L.R. 9 febbraio 1994, n. 4, disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura

P.F.A.R. - Piano Forestale Ambientale Regionale D.G.R. 3/21 del 24/01/2006 ai sensi del D.Lgs 227/2001 art. 3 comma 1

Dir. 79/409/CEE 2 aprile 1979, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici

Dir. 92/43/CEE 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003, recepimento Dir. 92/43/CEE

L. 14 Febbraio 1994, n. 124, ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro 5 Giugno 1992)

L. R. 29 luglio 1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna

L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle aree protette

L. R. 7 giugno 1989, n. 31, norme per l'istituzione e la gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti naturali, nonché

delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale

L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia d'incendi boschivi

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

L. 23 dicembre 1978, n. 833, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria

L.R. 18 maggio 1994 n. 21, norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

ORDINANZA del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Determinazione del Responsabile dell'UdP n.68 del 29/11/2016

## PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

### Art.25 - Chiusura e apertura al pascolo dei boschi

Il S.T.I.R., d'ufficio o a richiesta degli interessati, effettua la ricognizione della condizione dello stato dei boschi ai fini di stabilire le circostanze utili alla regolamentazione del pascolo nei boschi, tenuto conto dell'art. 9 del R.D.L. 3267/1923.

Il pascolamento nei boschi, con esclusione dei caprini e con le limitazioni generali previste all'art. 9 della legge forestale, è ammesso nel periodo dal 15 aprile al 15 luglio, al fine di ridurre il materiale combustibile ed il pericolo di insorgenza di incendi secondo i seguenti carichi alternativi di riferimento:

- ovini: max. 3 capi/ha
- bovini: max.0,5 capi/ha
- equini: max. 0,5 capi/ha

Nei rimanenti periodi (dal 16 luglio al 14 aprile dell'anno successivo) è ammesso il pascolamento sulla base dei seguenti carichi:

- ovini: max. 1 capo/ha
- bovini: max.0,2 capi/ha
- equini: max.0,1 capi/ha
- suini: 0,2 capi/ha/periodo ammesso purchè in regola con la normativa sanitaria vigente.

Il carico deve essere valutato sulla base dell'intera compresa boschiva interessata dal pascolamento stagionale, escluse le porzioni di terreno nudo destinato a pascolo naturale e/o seminativi presenti nell'area.

Nel pascolamento, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 17.07.1898 n° 404 ad ogni unità personale idonea, adetta alla custodia del bestiame, non possono essere affidati più di 300 capi di bestiame minuto o più di 100 capi di bestiame grosso.

A tale obbligo si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali nelle zone inibite al pascolo.

In ogni caso il pascolo è vietato:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure percorsi dagli incendi ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000, e comunque fino a che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi.

Il transito degli animali all'interno dei boschi su cui vige il divieto del pascolo, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individuerà, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione.

La procedura di chiusura ed apertura al pascolo nei boschi ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 9 della legge forestale e del comma precedente compete alla Direzione Generale del C.F.V.A. la quale adotterà il corrispondente provvedimento previo atto ricognitivo del S.T.I.R. secondo il comma 1 del presente articolo.

Nei boschi appartenenti ai Comuni il pascolo può essere esercitato con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e previa autorizzazione del Comune interessato.

## Art.26 - Pascolo delle capre

Nei boschi e nei terreni coperti da cespugli aventi funzione protettiva, ricadenti nell'ambito di applicazione delle P.M.P.F., ai sensi dell'art.9 lett. c) del R.D.L.3267/1923 é, di regola, vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere del S.T.I.R., la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, potrà determinare le località cui potrà essere eccezionalmente tollerato, con definizione di tempi e carichi unitari specifici il pascolo delle capre.

Nelle zone in cui detti provvedimenti non siano stati ancora adottati, il S.T.I.R., in presenza di istanza di pascolo caprino, valuterà la compatibilità della richiesta, e con il proprio parere la invierà alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per determinare le zone ove il pascolo delle capre può essere eccezionalmente tollerato; il provvedimento è notificato al proprietario o possessore del bosco da parte del S.T.I.R.; nella determinazione saranno indicati il carico degli animali da introdurre ed il periodo in cui il pascolo può essere esercitato.

La procedura di cui al comma precedente e quella di cui al comma 9 dell'art.25, non si applica ai pascoli appartenenti agli Enti di cui all'art.130 della Legge forestale, su cui siano stati approvati o prescritti, dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i Piani di cui all'art.135 della stessa Legge e ciò sia previsto nelle stesse norme.

## Art. 51 - Modalità del pascolo

Nei terreni pascolivi nudi in cui il cotico erboso ed il terreno siano a vario titolo degradati, l'esercizio del pascolo è regolato dal S.T.I.R. che, con provvedimento motivato, ne determina il carico massimo, il periodo e la specie animale, nonché le modalità tecniche di infittimento ai fini della protezione idrogeologica; lo stesso S.T.I.R., tenuto conto dello stato di degrado, può anche sospendere tale esercizio fino alla ricostituzione del cotico erboso. Il transito degli animali all'interno dei terreni su cui vige la sospensione del pascolo di cui al comma precedente, può avvenire solo su autorizzazione del S.T.I.R. che individuerà, caso per caso, gli itinerari di percorrenza più adeguati per evitare danni alla vegetazione in fase di ricostituzione. Nei terreni confinanti con i boschi e terreni inibiti al pascolo la custodia degli animali pascolanti deve essere esercitata in conformità dell'art.16 del R.D. 14.07.1898 n° 404, da persone di età non inferiore a 14 anni ed in numero di una per ogni trecento capi di bestiame minuto, ed una per ogni cento capi di bestiame grosso; a tale obbligo si può derogare qualora siano realizzate idonee chiudende al fine di evitare l'accesso degli animali alle zone inibite al pascolo. Nell'esercizio del pascolo le deiezioni degli animali pascolanti devono essere distribuite, per quanto possibile, uniformemente su tutto il terreno pascolivo. Fatta salva l'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma 1 e 2 e l'applicazione dell'art.135 della Legge forestale, nei terreni appartenenti ai Comuni ed agli Enti di cui all'art.130 del R.D.L.3267/1923, il pascolo ed il transito degli animali può essere esercitato previa autorizzazione dei Comuni e degli Enti.

## Art. 52 - Rinnovo di pascoli naturali esistenti: dichiarazione dei lavori

Il rinnovo dei pascoli naturali già esistenti e inselvaticiti al fine di ricondurli a ordinaria produttività, mediante eventuale decespugliamento a catena (escluse lame frontali o simili), spietramento superficiale, rottura del cotico erboso (come indicato ai punti 23, 24 dell'art. 3 delle presenti P.M.P.F.) ed altri interventi che non richiedano la rottura del terreno, è soggetta alla dichiarazione di cui all'art.20 del Regolamento, da presentarsi al S.T.I.R., anche per il tramite della Stazione Forestale competente per territorio trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. I lavori di rinnovo possono essere eseguiti con l'ausilio di decespugliatori meccanici con rullo munito di catene o martelli ed attrezzi spalleggiabili simili; è vietato l'uso di ruspe e trattori gommati e/o cingolati muniti di lama frontale o attrezzi simili in quanto capaci di creare movimenti di terreno in grado di favorire il ruscellamento delle acque superficiali e conseguenti erosioni del terreno, e provocare i danni di cui all'art.1 della Legge forestale; è consentito l'uso di piccoli trattori gommati muniti di carrello per il trasporto del pietrame. La dichiarazione deve contenere: a) Estremi identificativi del terreno (

Comune e località, proprietario, estremi catastali); b) Superficie interessata; c) Planimetria Catastale con evidenziata l'area interessata dai lavori; d) Stralcio corografico 1:25.000 o 1:10.000; e) Modalità di esecuzione dei lavori ed i mezzi da impiegarsi per la esecuzione delle singole operazioni; f) Data di inizio dei lavori. Il S.T.I.R., avvalendosi della facoltà concessale dall'art.20 del Regolamento, può prescrivere, caso per caso, modalità diverse da quelle dichiarate qualora le stesse non siano sufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 della Legge forestale.

## **LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1994, N. 4 - Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola".**

### **Art.9 Definizione di sugheria**

1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono considerati sugherie i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;
- b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
- c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro;
- d) siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.

### **Art.10 Definizione di alberature sparse di sughero e formazione di sughera degradate**

1. Sono da considerarsi alberature o formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano costituite da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata dalla chioma interessi almeno il 20 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta;
- b) i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il 20 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
- c) i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150;
- d) i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.

### **Art.16 Pascolo nelle sugherete**

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.

2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.

3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.

4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

7. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

### **Art.17 Sanzione per pascolo non autorizzato**

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 16 sono punite con una sanzione

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territoriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **ALLEGATO B – Enti competenti al rilascio di nulla osta per il pascolo in aree protette**

Nel caso delle Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura gestite direttamente dalla Regione dovrà essere acquisito apposito nullaosta da parte dell'Assessorato Difesa Ambiente. Per quelle gestite invece, per delega dello stesso Assessorato da soggetti terzi, in forma singola o congiunta, come Province, Comuni, associazioni naturalistiche, associazioni venatorie, il nullaosta di competenza dovrà essere fornito da tali soggetti.

Nel caso di siti ricadenti nella rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), apposito nullaosta dovrà essere rilasciato dall'Ente Gestore se istituito. In caso di Siti privi di ente gestore la richiesta dovrà essere formulata all'ADA della RAS.

Nel caso di Parchi Nazionali e Regionali apposito nullaosta dovrà essere rilasciato dagli Enti gestori se individuati e dal MATTM e Regione Sardegna in caso di Enti gestori non istituiti.

# Forestas

*Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de Sardigna*  
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**